



COMUNE DI AMANDOLA
COD. ISTAT 109002

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 12-11-13 Numero 29

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RILEVANZA ECONOMICA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO DELL'ATEM DI ASCOLI PICENO.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 21:15, nella Sala Consiliare, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SACCUTI GIULIO	P	SANTI MARZIA	P
LANCIONI FIORELLA	P	VITALI LINA	P
ARRA' FRANCO	P	BELLESÌ DONATELLA	P
ALESSANDRINI GIUSEPPE	A	TREGGIARI RICCARDO	A
MERCURI NICOLA	P	ROSSI FRANCO	P
OTTAVIANI GIACOMO	P	POCHINI GIUSEPPE	P
DE ANGELIS DARIO	P	CUPELLI GIUSEPPE	A
IPPOLITI ROLANDO	P	MARINANGELI EMANUELE	P
GUGLIELMI ILARIA	A		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor CIPPITELLI1 ANGELO, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor SACCUTI GIULIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

SANTI MARZIA
BELLESÌ DONATELLA
POCHINI GIUSEPPE

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Oggetto: Convenzione di funzioni tra i n. 34 Comuni ricompresi nell'ambito territoriale minimale Ascoli Piceno per la concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica di distribuzione gas naturale e revoca dello stesso servizio, ai sensi d legge, ai soggetti gestori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto,

- che si applica il seguente quadro normativo :
 - il D.Lgs. 164/2000 (Letta) (in particolare gli artt. 14 [*Attività di distribuzione*] e 15 [*Regime di transizione nell' attività di distribuzione*]) in vigore dal 21/6/2000, a norma dell' art. 41, L. 144/1999;
 - la L. 239/2004 (Marzano) (in particolare l'art. 1 [*Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*], c. 2, lett. «c») in vigore dal 28/9/2004, nonchè l'art. 69 a modifica dell'art. 15 [*Regime di transizione nell' attività di distribuzione*], D.Lgs. 164/2000);
 - la L. 51/2006 (milleproroghe 2006) (in particolare l'art. 23 [*Regime di transizione nell' attività di distribuzione*]) in vigore dal 29/2/2006;
 - il D.L. 159/2007 convertito con modifiche dalla L. 222/2007 (collegato fiscale alla legge finanziaria 2008) (in particolare l'art. 46-bis, cc. 1 e 4-bis), come modificato dall' art. 2, c. 175, L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) in vigore dall' 1/1/2008;
 - la L. 96/2010 (legge comunitaria 2009) (in particolare l'art. 17 [*Principi e criteri direttivi per l' attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l' adeguamento dell' ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti*], c. 4) per dar luogo agli adempimenti connessi alla direttiva 2009/73/CE;
 - il D.Lgs. 93/2011 ad attuazione della direttiva 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/Ce (ed in particolare l'art. 24 [*Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacita', per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "take or pay"*]) a modifica dell'art. 14, D.Lgs. 164/2000), entrato in vigore il 29/6/2011;
 - il DMSE 19/1/2011 (riferito ai n. 177 ambiti territoriali minimi, ATEM) in vigore dall' 1/4/2011;
 - il decreto DMSE e MLPS del 21/4/2011 (sugli effetti sociali sul personale);
 - il DMSE del 18/10/2011 (Comuni appartenenti a ciascun ATEM), in vigore dal 19/10/2011 (cfr. *in primis* l' art. 3.3);
 - il DMSE 226/2011 in vigore dall' 11/2/2012;
 - l' art. 25 (*Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali*), c. 3 D.L. 1/2012 (liberalizzazioni) in vigore dal 24/1/2012 (che modifica gli artt. 14, c. 5 e 15, c. 10, D.Lgs. 164/2000);

- le direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE (che abroga la direttiva 2003/54/Ce e 2003/55/CE), 2008/92/CE;
- art. 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), L. 148/2011, dal quale si deve ritenere escluso il settore della distribuzione gas naturale;
- l' art. 37 (*Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico*), cc. 1, 2 e 3, D.L. 83/2012 (decreto sviluppo 2012) in vigore dal 26/6/2012, a modifica degli artt. 14, c. 5, e 15, c. 10, D.Lgs. 164/2010;
- l' art. 4, D.L. 69/2013;
- che si applicherà poi (*in primis* e per quanto inerente) :
 - il D.Lgs. 163/2006 (codice unico appalti) in vigore dall' 1/7/2006;
 - la direttiva 2004/17/Ce (settori speciali) in vigore dal 31/3/2004;
 - il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) in vigore dal 13/10/2000;
 - la L. 241/1990 (procedimento amministrativo)
 - il RD 2578/1925 (TU sulla municipalizzazione)
 - il DPR 902/1986 (regolamento al RD 2578/1925)
 - l' art. 117, c. 3 (Costituzione) in vigore, detto articolo, dall' 8/11/2001.
- che è poi da tenere presente che con l' abrogazione (da parte del DPR 113/2011 in vigore dal 21/7/2011) dell' art. 23-bis (*Servizi pubblici locali di rilevanza economica*), L. 133/2008 (manovra d'estate 2008) come da referendum popolare del 12-13/6/2011, sono state abrogate le norme, per quanto attinenti al settore della distribuzione gas naturale :
 - del citato art. 23-bis, L. 133/2008;
 - dell' art. 30 (*Misure per l'efficienza del settore energetico*), c. 26, L. 99/2009;
- dell' art. 15 (*Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica*), D.L. 135/2009, convertito con modifiche dalla L. 166/2009;

premesse,

- che i Comuni (o Unione di Comuni o Comunità montane) ricompresi nell' ambito territoriale ottimale (ATEM) Ascoli Piceno sono quelli citati nei DMSE del 19/1/2011 e del 18/10/2011 e che nel seguito si riepilogano, ubicati nella Provincia di Ascoli Piceno e dei Fermo :

ATO Ascoli Piceno

(tav.

1)

Comune di	Provincia	Abitanti al 31/12/2010 n.	Superficie kmq	Reddito Irpef 2010
1. Acquasanta Terme	AP	3.092	138,06	26.766.986
2. Acquaviva Picena	AP	3.860	20,9	36.182.063
3. Appignano del Tronto	AP	1906	22,98	16.995.618

(segue)

(segue)

Comune di	Provincia	Abitanti al 31/12/2010 n.	Superficie kmq.	Reddito Irpef 2010
4. Arquata del Tronto	AP	1.302	92,32	9.982.947
5. Ascoli Piceno	AP	51.168	160,51	638.490.043
6. Castel di Lama	AP	8.511	10,97	84.603.580
7. Castignano	AP	2.962	38,89	28.681.274
8. Castorano	AP	2.349	14,08	22.291.722
9. Colli del Tronto	AP	3.526	5,94	36.152.002
10. Comunanza	AP	3.214	54,04	31.474.489
11. Cossignano	AP	1.019	15,05	8.621.385
12. Cupra Marittima	AP	5.389	17,19	54.094.309
13. Folignano	AP	9.433	14,77	97.561.260
14. Force	AP	1.444	34,19	12.447.084
15. Grottammare	AP	15.652	17,66	168.872.931
16. Monsampolo del Tronto	AP	4.657	15,49	42.082.361
17. Montalto delle Marche	AP	2.266	34,11	19.559.361
18. Montedinove	AP	535	11,9	4.472.746
19. Montefiore dell' Aso	AP	2.230	28,07	19.842.146
20. Montegallo	AP	600	48,59	5.109.614
21. Montemonaco	AP	661	67,61	5.002.805
22. Monteprandone	AP	12.376	26,38	113.503.711
23. Offida	AP	5.277	49,22	50.546.428
24. Palmiano	AP	208	12,57	1.667.058
25. Ripatransone	AP	4.395	74,16	42.080.947
26. Roccafluvione	AP	2.116	60,81	18.752.129
27. Rotella	AP	959	27,2	8.565.715
28. San Benedetto del Tronto	AP	48.262	25,31	560.320.535
29. Spinetoli	AP	7.160	12,41	68.145.118
30. Venarotta	AP	2.189	30,01	20.718.983
31. Amandola	FM	3.823	69,42	39.885.124
32. Montefortino	FM	1.240	78,31	10.807.749

33. Monte Vidon Combatte	FM	473	10,91	4.184.205
34. Ortezzano	FM	816	6,99	7.412.369
Totale		215.070	1347,02	2.315.876.797
Valore generale medio per Comune		6.325	39,61	68.114.023

(Fonte : Istat)

- per un totale di n. 34 Comuni;
- che il Comune di Ascoli Piceno, quale Comune capoluogo di Provincia, esercita ai sensi di legge, il ruolo di Comune capofila per la celebrazione della procedura competitiva per l' affidamento in concessione del servizio di distribuzione gas naturale;
 - che il quadro ordinamentale sopra lumeggiato, nel caso di specie, obbliga tutti gli enti locali sopraccitati ricompresi nell' ATEM richiamato, a convenzionarsi con il Comune capofila per la celebrazione della procedura competitiva di cui trattasi con il ruolo di stazione appaltante;
 - che valgono le definizioni dell' art. 1 (*Definizioni*) DMSE 226/2011 alle quali si rinvia;
 - che in materia di «*servizi di interesse generale*» risulta inevitabile il rinvio al «*Libro verde sui servizi di interesse generale*» COM (2003) 270 presentato dalla Commissione delle Comunità Europee a Bruxelles il 21/5/2003, in cui al § 1. *Contesto*, 1.1. *Definizione terminologica*, al punto n. 19 la Commissione specifica che non ricorre alla locuzione «*servizio pubblico*» quale concetto limitativo e limitante, bensì (cfr. i precedenti punti n. 16 e 17) a quella di «*servizi di interesse generale*», attesa la prassi comunitaria di utilizzare la locuzione «*servizi di interesse economico generale*»;
 - che per la qualificazione del servizio pubblico in esame vale, in generale, il dettato dell'art. 112 (*Servizi pubblici locali*), c. 1, D.Lgs. 267/2000 e più esattamente «*1] Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*»; atteso che, nel caso di specie, detti servizi rispondono ai requisiti di una domanda diffusa, di una offerta indifferenziata, con riferimento alla qualità della vita dei medesimi (cfr. il fondamentale parere Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia, n. 100 del 14/10/2009);
 - che la citata sentenza altresì scolpisce la competenza del Consiglio comunale (ai sensi dell'art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. «e», D.Lgs. 267/2000) a relazionare sulle ricadute del modulo gestorio sui cittadini e sulla amministrazione pubblica;
 - che alla luce delle argomentazioni di cui sopra, il Comune può ritenere l'attività del soggetto gestore strettamente necessaria alle finalità dell'ente stesso, alla luce del proprio statuto, nell'ambito dei servizi di interesse generale quale *mission* affidata al soggetto gestore stesso;
 - che l'art. 13 (*Funzioni*), del D.Lgs. 267/2000, ha genericamente attribuito al Comune «*tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio*

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale».

- che allora, alla luce delle sopraccitate considerazioni, si può quindi ritenere che i servizi pubblici locali di rilevanza economica siano *species* del più ampio *genus* dei servizi d'interesse generali sopraccitati;

considerato,

- che il modello (per quanto qui interessa) della concessione a terzi (quale partenariato pubblico privato contrattualizzato, PPPC), risulta tra l'altro confermato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2008/C 91/02 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 aprile 2008);
- che trattasi quindi di applicare *in primis* il D.Lgs. 164/2000, i connessi decreti del MSE, e quindi il D.Lgs. 163/2006 e la direttiva 2004/17/Ce (settori speciali) entrata in vigore il 31/3/2004, sino al tutto l' art. 4, D.L. 69/2013 (del "fare");
- che sussistendo i presupposti di fatto e di diritto si applicheranno le indicazioni dell' art. 30 (*Concessioni di servizi*), D.Lgs. 163/2006, il quale prevede che : «1] Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 2] Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. 3] La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. 4] Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. 5] Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 6] Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. 7] Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7»;

- che il D.Lgs. 267/2000 e la L. 241/1990 consentono la convenzione di funzioni (qui di natura obbligatoria) ai sensi, rispettivamente dell'art. 30 (*Convenzioni*) e dell'art. 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*);
- che la celebrazione della procedura concorsuale congiunta e per la contestuale concessione del servizio di cui trattasi, è resa possibile ricorrendo all'attivazione del modulo convenzionatorio;
- che il legislatore nazionale ha provveduto al complesso *corpus* normativo di settore, rimettendo (quindi) le competenze al Comune capofila ovvero agli enti locali titolari del servizio di cui trattasi;

visto altresì,

- il D.P.R. 633/1972 (decreto Iva);
- la L. 241/1990 (procedimento amministrativo);
- il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D. Lgs. 196/2003 (*privacy*);
- il D. Lgs. 163/2006 (codice unico appalti), art. 30 *in primis*;
- la Direttiva 2004/17/Ce, (settori speciali);
- l'art. 97 Costituzione;

preso atto,

- che in tal senso sarà applicato il D. Lgs. 163/2006 (codice unico appalti) come da bando e disciplinare di gara e la direttiva 2004/17/Ce;
- che è la legge speciale che individua, tra i Comuni convenzionati ricompresi nell'ATEM, il Comune capofila;
- che il Comune capofila eserciterà allora tutte le funzioni inerenti e connesse, nessuna esclusa, come da procedura competitiva anzi citata, così come risulterà nel dettaglio riportato nella allegata convenzione di funzione, quale elemento sostanziale ed integrante della presente delibera;
- che in tal senso è stata approntata la convenzione di funzioni composta da titoli V per un totale di n. 13 articoli, sottoforma (ai sensi della L. 241/1990) di scrittura privata con firma non autenticata, che si allega sotto alla lettera «A», quale parte sostanziale ed integrante della presente delibera;
- che la convenzione di funzione, rientra tra gli atti fondamentali e pertanto la competenza in materia è del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*) c. 2, lett. «c», D.Lgs. 267/2000;
- che tale convenzione dovrà poi essere firmata tra le parti affinché possa appieno dispiegare i suoi effetti;
- degli obblighi in capo al Comune capofila di cui all' art. 2, c. 2 DMSE 226/2011, con riferimento – onde evitare il commissariamento – al termine perentorio di pubblicazione degli atti di gara entro il 9/5/2014;

considerato altresì,

- che la citata convenzione entra nel merito degli specifici ruoli *ope legis* o in via facoltativa delegati al Comune capofila;
- che tutti gli enti locali ricompresi nell' ATEM, devono disporre dello stato di consistenza di cui all' art. 1, c. 1, lett. «b», DMSE 226/2011 e ciò a valere sia per i gestori del servizio in esame per il cui servizio subentrerà il nuovo concessionario affidatario del servizio ai sensi del DMSE 226/2011, sia per i gestori con gara alla cui scadenza subentrerà il citato nuovo concessionario;

- che il ruolo di stazione appaltante è quindi ricoperto dal Comune capofila ai sensi dell' art. 2 (*Soggetto che gestisce la gara*), c. 1, DMSE 226/2011;
- che spetterà al Comune capofila individuare ai fini della procedura competitiva, il responsabile del procedimento (D.Lgs. 267/2000), il responsabile della *privacy* (D.Lgs. 196/2003), il responsabile unico del procedimento (D.Lgs. 163/2006), il responsabile per l' accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990), il responsabile del segreto industriale (D.Lgs. 30/2005) e la commissione giudicatrice (D. Lgs. 163/2006);
- il dettato della deliberazione n. 407/2012/R/GAS dell' 11/10/2012 dell' AEEG rubricata « *Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l' affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale*».
- che il riparto delle spese ed oneri di cui alla citata convenzione non sarà attratta al campo Iva di cui al D.P.R. 633/1972 (decreto Iva) come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 314/E del 5/11/2007, essendo parametrato, tale riparto, su criteri oggettivi;
- l'esito dei precedenti contatti connessi ed inerenti alla presente delibera;
- che sono state esaminate le condizioni normative, informative, economiche, tecniche e finanziarie regolanti: 1) l'attivazione della convenzione; 2) i rapporti durante la convenzione; 3) l' inizio e la durata della convenzione;
- che non sono state attivate in capo ai Comuni convenzionati diversi dal Comune capofila – ai fini del modulo convenzionatorio – le disposizioni di cui all'art. 192 (*Determinazioni a contrattare e relative procedure*), T.U.E.L., non trattandosi di un contratto ma di una convenzione tra enti locali (ai sensi dell' art. 14 c. 2, D.Lgs. 164/2000) ricompresi nell'art. 2 (*Ambito di applicazione*), c. 1, T.U.E.L.;

ritenuto,

- che il contenuto della convenzione di funzioni nel suo dettaglio trovi ampia illustrazione all'interno degli articoli della citata (ed allegata) convenzione;
- che la durata della convenzione coinciderà con i tempi tecnici necessari, ai sensi di legge, per l'espletamento della complessa procedura concorsuale;
- che le sinergie sistemiche perseguibili attraverso la convenzione di funzioni risultano senz'altro tali da rendere opportuno (oltre che obbligatorio) l'utilizzo di tale modulo e ciò per evitare la duplicazione delle procedure, dei costi interni ed esterni, della pubblicità e delle varie figure ed organi istituzionali a vario titolo coinvolti;
- che la parte narrativa della presente delibera e della citata convenzione ben illustrino i presupposti di fatto (sotto il profilo tecnico, economico e dell'interesse pubblico) e di diritto che stanno alla base dell'impianto motivazionale della presente delibera sulla base dei paradigmi generali di cui all'art. 97 Costituzione e particolari di cui agli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), L. 241/1990;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Michela Tartarelli in data 07/11/2013 verbale n. 03/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'Area Tecnica e dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Relaziona sul presente punto il Sindaco quindi si passa alla votazione

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 12-11-2013 - Pag. 8 - COMUNE DI AMANDOLA

Con votazione a scrutinio palese che ha determinato il seguente risultato:
presenti n. 15, votanti n.11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Rossi, Marinangeli, Pochini e Cupelli);

DELIBERA

- 1) di considerare quanto esposto nella precedente parte narrativa e l'allegata convenzione di funzioni, quale parte integrante e sostanziale della seguente parte deliberativa;
- 2) di approvare l'allegata convenzione di funzioni nella quale il Comune di Ascoli Piceno ricopre, in quanto Comune capofila di provincia ricompreso nell' ATEM Ascoli Piceno, il ruolo di stazione appaltante e questo Comune ricopre il ruolo di Comune convenzionato;
- 3) di approvare la celebrazione della procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 164/2000 e quindi del DMSE 226/2011;
- 4) che le spese ed oneri connesse (anche ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990), fuori campo Iva, (saranno recuperate, a gara con esito positivo) dal Comune capofila che li porrà a carico del concessionario del servizio ai sensi della deliberazione AEEG n. 407/2012/R/GAS dell' 11/10/2012;
- 5) di invitare le figure preposte alla firma della convenzione pluricitata nella forma di atto privato non autenticato, subito dopo l' esecutività della presente deliberazione;
- 6) di invitare la Giunta comunale e gli Uffici competenti ad attivarsi per quanto di competenza affinché la convenzione di funzioni di cui trattasi sia approvata e stipulata in modo tale da approntare i successivi atti di competenza di questo Comune affinché il Comune capofila possa pubblicare gli atti di gara entro il 9/5/2014;
- 7) d' invitare la Giunta comunale e gli Uffici competenti a perfezionare, in esecuzione, ogni aspetto di dettaglio prodromico, connesso e conseguente alla convenzione di funzioni pluricitata nel rispetto del sopraccitato termine *ope legis* perentorio.

Infine il Consiglio Comunale, con votazione a scrutinio palese che ha determinato il seguente risultato: presenti n. 15, votanti n.11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Rossi, Marinangeli, Pochini e Cupelli) ;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 12-11-2013

Il Responsabile del servizio
F.to SPINACI ANDREA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

in sostituzione del Responsabile Area Finanziaria

Data: 12-11-2013

Il Responsabile del servizio
F.to CIPPITELLI ANGELO

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SACCUTI GIULIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIPPITELLI1 ANGELO

Prot. n.

Amandola, li 26-11-13

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Amandola, li 26-11-13
F.to CIPPITELLI1 ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1° D.Lgs. 267/00 in data: _____

Visto: per l'annotazione contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/00

Esercizio _____ Cap. _____

Amandola, li

IL RAGIONIERE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Amandola, li 26-11-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIPPITELLI1 ANGELO